

il fisco

Settimanale di approfondimento per professionisti e imprese

3

23 gennaio 2023

Legge di bilancio 2023:

– ampliamento dell'ambito applicativo del **regime forfetario**

– **flat tax incrementale** con limite di reddito

– imposta sostitutiva sulle **riserve di utili black**

– nuova **rivalutazione di terreni e partecipazioni**, anche di società quotate

– riduzione delle sanzioni sugli **avvisi bonari**

– definizione delle **liti pendenti**

– al via la **Investment Management Exemption**

L'**agente sportivo** è lavoratore autonomo: una tesi che (ancora) "vince" ma non convince

Cripto-attività: emissione e cessione di **utility token** e attività di **mining**

Giurisprudenza tributaria

ON-LINE




edicola professionale

 Wolters Kluwer

Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 - 20142 Milano (MI)
Poste Italiane S.p.a. - Sped. Abb. Postale DCB Milano
D.L. n. 353/2003 (conv. in L. 27/2/2004 n. 46) art. 1, c. 1.

Rivista settimanale - Anno XLVII



Cod. 261988

Euro 14,00

L'agente sportivo è lavoratore autonomo: una tesi che (ancora) "vince" ma non convince

di Stefano Trettel (*) e Stefano Verna (**)

A distanza di pochi mesi dalla pubblicazione della risposta ad interpello n. 315/2022, con la risoluzione n. 69/E/2022, l'Agenzia delle entrate ribadisce il proprio convincimento secondo il quale gli agenti sportivi produrrebbero reddito di lavoro autonomo (in quanto derivante dall'esercizio di una professione) e non d'impresa, disconoscendo che gli stessi svolgano attività di mediazione, tesi quest'ultima adottata nel settore a partire dal 2019. Si tratta di un giudizio discutibile, non solo perché fondato su di un quadro normativo divenuto efficace solo al 1° gennaio 2023, ma in quanto non considera l'attività effettivamente svolta dagli agenti sportivi e si affida ad argomentazioni giuridiche (gli specifici requisiti professionali, il carattere personale dell'attività, gli obblighi di formazione ed aggiornamento, ecc.) riscontrabili anche nell'ambito delle prescrizioni valedoli per quanti vogliano intraprendere la "professione di mediatore" ai sensi della Legge n. 39/1989.

1. Premessa

Con la risoluzione n. 69/E del 21 novembre 2022, l'Agenzia delle entrate (Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali) è tornata ad occuparsi della qualificazione del **reddito prodotto dagli agenti sportivi**, che aveva già trattato nella risposta a interpello n. 315 del 31 maggio 2022, criticata dalle pagine di questa *Rivista* (1). In entrambi i casi l'Agenzia esprime l'opinione che gli agenti sportivi producono reddito di lavoro autonomo, e non reddito d'impresa, anche nelle forme della mediazione.

Con il presente intervento si intende ripercorrere le ondivaghe vicende che hanno riguardato l'inquadramento giuridico dell'attività dell'agente sportivo, così da rendere ancora più evidenti le ragioni della contrarietà degli scriventi alle

conclusioni dell'Amministrazione finanziaria, nella speranza di un suo sollecito *revirement*.

2. Normativa previgente l'istituzione del Registro Nazionale Agenti Sportivi

Prima dell'art. 1, comma 373, Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. **Legge di bilancio 2018**), che ne ha introdotto una definizione normativa, gli unici riferimenti utili ad inquadrare l'attività di agente sportivo (o "procuratore sportivo", facendo ricorso alla denominazione fino ad allora in uso) erano rappresentati da:

- l'art. 5 delle **Fifa Regulations On Working With Intermediaries** (2015), che lasciava ampia libertà nell'identificazione dei servizi da prestarsi, prevedendo che "*For the sake of clarity, clubs and players shall specify in the relevant representation contract the nature of the legal relationship*

(*) Dottore commercialista e Revisore legale, ODCEC Busto Arsizio (VA).

(**) Dottore commercialista e Revisore legale in Milano, socio Studio Verna società professionale.

(1) S. Trettel - S. Verna, "Il frettoloso orientamento dell'Agenzia delle entrate sulla natura dell'attività degli agenti sportivi", in *il fisco*, n. 26/2022, pag. 2507.

Approfondimento

Redditi di lavoro autonomo

they have with their intermediaries, for example, whether the intermediary's activities constitute a service, a consultancy within the scope of article 1 paragraph 1 of these regulations, a job placement or any other legal relationship";

- l'art. 2 del coevo **Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo**, il quale identificava i servizi tipici del procuratore sportivo quali "servizi di assistenza e rappresentanza da parte di un procuratore sportivo a favore di una società sportiva e/o di un calciatore, finalizzati:

- alla conclusione o risoluzione di un contratto di prestazione sportiva tra un calciatore e una società sportiva;

- alla conclusione di un trasferimento di un calciatore tra due società sportive".

Infine, il *fac-simile* di **contratto di rappresentanza** di cui all'allegato A al predetto regolamento, menzionava la "**prestazione d'opera di consulenza e assistenza**".

Il procuratore sportivo era pertanto inquadrabile per consolidata prassi come esercente una professione, i cui proventi, fatto salvo i casi di utilizzo di un veicolo societario residente o, comunque, di organizzazione in forma d'impresa, si qualificavano come componenti positivi di **reddito di lavoro autonomo**, alla cui determinazione sovrintende, come noto, il principio di cassa.

3. La normativa di riferimento fino al 31 dicembre 2022

L'art. 1, comma 373, Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (**Legge di bilancio 2018**) ha radicalmente riformato la disciplina dell'attività dell'agente sportivo, definito quale "soggetto che, in forza di un **incarico redatto in forma scritta**, mette in relazione due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica".

Dello stesso tenore sono le definizioni contenute nelle disposizioni, attuative e regolamentari, gemmate dalla Legge n. 205/2017:

- ai sensi del **D.P.C.M. 23 marzo 2018** (2) l'agente sportivo è il soggetto che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più soggetti ai fini: i) della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di prestazione sportiva professionistica; ii) della conclusione di un contratto di trasferimento di una prestazione sportiva professionistica; iii) del tesseramento presso una federazione sportiva nazionale professionistica;

- ai sensi del **Regolamento CONI** (3), art. 2, comma 1, lett. e), l'agente sportivo è il soggetto abilitato che in forza di un incarico redatto in forma scritta mette in relazione due o più parti ai fini: i) della costituzione, della modificazione o della estinzione di un rapporto avente per oggetto una prestazione sportiva professionistica; ii) del tesseramento presso una federazione sportiva nazionale professionistica;

- da ultimo, secondo il **Regolamento FIGC** (nella versione in vigore dal 28 giugno 2022), art. 2, comma 1, lett. d), l'agente sportivo è il soggetto abilitato che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più parti ai fini: i) della conclusione, del rinnovo o della risoluzione di un contratto di prestazione sportiva professionistica di calciatori tesserati presso la FIGC; ii) del trasferimento delle prestazioni sportive di calciatori professionisti presso altre società sportive; iii) del tesseramento di calciatori professionisti presso società sportive affiliate alla FIGC.

4. Il conseguente inquadramento della figura dell'agente come mediatore atipico

Risulta pertanto evidente come l'intero impianto normativo primario, attuativo e regolamentare abbia assimilato l'**agente sportivo al mediatore** (di cui all'art. 1754 c.c.) (4), anche in presenza di rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza con le parti (5).

A differenza del mediatore tipico, l'attività dell'agente sportivo è infatti caratterizzata dalla

(2) Di attuazione dell'art. 1 della Legge n. 205/2017 e successivamente modificato dal Decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 24 febbraio 2020.

(3) Di cui alla delibera della Giunta Nazionale n. 385 del 18 novembre 2021, approvata il 10 febbraio 2022 dal Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

(4) Disposizione già fortemente evocata dal tenore letterale della previsione contenuta nella Legge di bilancio per il 2018.

(5) La definizione dei rapporti preclusivi all'efficacia di un contemporaneo "mandato sportivo" è devoluta ai regolamenti di settore, i quali annoverano fra le cause di incompatibilità o

di conflitto di interessi l'instaurazione ed il mantenimento con (fra le altre) le società sportive di rapporti di qualsivoglia natura, anche di fatto, che comportino un'influenza rilevante sulle stesse, nonché rapporti di lavoro autonomo (*sic!*) o di lavoro subordinato (cfr. l'art. 18, comma 3, lett. c) e d), del vigente Regolamento CONI e l'art. 16, comma 3, lett. c) e d), del vigente Regolamento FIGC); tale ultima circostanza pare evidenziare, di per se stessa, l'impossibilità per l'agente sportivo di poter esercitare l'attività quando già legato ad una società sportiva da un rapporto di lavoro autonomo.

circostanza che la messa in relazione (6) ai fini della conclusione di un affare presuppone sempre il conferimento di un **incarico scritto** da almeno una delle parti coinvolte.

Tale circostanza non inficia la natura mediatrice dell'attività, in quanto, secondo la giurisprudenza maggioritaria della Corte di cassazione, anche a SS.UU. (7), è comunque configurabile, accanto alla mediazione ordinaria, una **mediazione negoziale c.d. atipica**, fondata su un contratto a prestazioni corrispettive, stipulato anche con una soltanto delle parti interessate (c.d. mediazione unilaterale). In altre parole, è mediatore anche colui che non agisce di propria iniziativa, ma su impulso di una delle due parti potenzialmente interessate alla conclusione di un contratto; per poi, come *nuncius*, farsi latore del contenuto della proposta di quest'ultima presso l'altra e così, di seguito e vicendevolmente, fino al raggiungimento del punto di convergenza e quindi alla conclusione dell'affare, unico evento che al mediatore vale il diritto ad esigere il compenso pattuito (8). Pare superfluo sottolineare le evidenti analogie con l'attività svolta dagli agenti sportivi nell'ambito del calciomercato.

Non ci si può però sottrarre dal considerare che, benché l'intero *framework* legale induca ad avvicinare la figura dell'agente sportivo a quella del **mediatore atipico (o unilaterale)**, salvo alcune sbavature presenti nel Regolamento FIGC (9), qualche dissonanza emerge dall'esame

del **modello di mandato predisposto dalla FIGC** e del quale è imposta l'adozione obbligatoria, a pena di inefficacia delle pattuizioni raggiunte: a differenza dell'edizione del giugno 2019, che conteneva un espresso riferimento alla prestazione d'opera di intermediazione, i *fac-simile* utilizzabili nel 2020, 2021 e 2022, menzionano un **generico mandato** per la cura "degli **interessi del mandante**".

Tali richiami dai contorni giuridici indeterminati, unitamente ai continui riferimenti letterali al mandato presenti anche a livello regolamentare, ingenerano interpretazioni difformi da quelle desunte dalla norma primaria e dai decreti attuativi, in particolare nei casi di incarico conferito da una soltanto delle parti.

5. Il conseguente trattamento fiscale

L'inquadramento giuridico della figura dell'agente sportivo come mediatore (atipico) comporta le seguenti conseguenze di natura fiscale:

- l'attività di agente sportivo ricade nell'art. 2195 del Codice civile, risultando incerta solo l'inclusione nell'ambito del n. 2 del comma 1 ("un'attività intermediazione nella circolazione dei beni") o, forse più propriamente, del n. 5 del medesimo comma ("altre attività ausiliarie delle precedenti") (10);

- in conseguenza di ciò, *ex art.* 55, T.U.I.R., l'agente sportivo produce **reddito d'impresa**, senza che si rendano necessarie verifiche riguardo alla sussistenza del requisito dell'organizzazione (11);

(6) Si vuole qui attirare l'attenzione sulla formula utilizzata dalla norma del 2017, che la riforma, efficace dal 1° gennaio 2023, ha modificato sostituendo il termine "relazione" con il termine "contatto"; tale circostanza è stata giudicata dall'agente attivatosi per ottenere la risposta n. 315/2022 come sintomatica di un cambio di categoria del reddito prodotto e lo stesso deve aver pensato l'Agenzia, se è vero - com'è vero - che di tale modifica dà conto nella parte del documento rubricata "soluzione interpretativa prospettata dal contribuente", pur in maniera non del tutto lineare; vi si legge, infatti: "Tale teoria della mediazione atipica risulta, tuttavia, smentita da una più rigorosa analisi della innovata definizione del procuratore sportivo introdotta dal legislatore del 2021, il quale, oltre ad aver sostituito la locuzione 'mette in contatto' propria della intermediazione con quella 'mette in contatto due o più soggetti' (*sic!*; N.d.A.) ...".

(7) Si veda Cass., SS.UU., n. 19161 del 2 agosto 2017, a mente della quale "il codice qualifica come mediatore anche colui che ha ricevuto l'incarico di promuovere la conclusione dell'affare da una sola delle due parti (art. 1756 cod. civ.) ovvero colui che ha avuto l'incarico da una delle due parti di rappresentarla negli atti relativi all'esecuzione del contratto concluso con il suo intervento (art. 1761 cod. civ.). Il conferimento di un mandato - che si presume oneroso - non colloca l'attività svolta dall'incaricato al di fuori del perimetro della mediazione, sempre che, ovviamente, l'incarico abbia ad oggetto la ricerca di un acquirente di un bene che il preponente intende alienare (Cass. n. 16147 del 2010; Cass. n. 19066 del 1996)".

(8) Così Cass., Sez. II civ., sent. n. 24950 del 6 dicembre

2016, secondo la quale "l'incarico di svolgere la medesima attività che il mediatore svolgerebbe d'iniziativa propria può originare da un mandato interno con una delle parti, che tuttavia non muta l'attività che il mediatore svolge poi ai fini della conclusione dell'affare. Dunque, ciò che è decisivo non è tanto l'imparzialità del suo operare quanto la riconoscibilità esterna della posizione terza che egli assume nel successivo rapporto con entrambe le parti, posizione che gli deriva, appunto, dall'assenza di collaborazione, dipendenza o rappresentanza con una sola di esse".

(9) Si veda in particolare il riferimento al contratto di rappresentanza posto nell'art. 2, lett. q), così come quello all'attività di assistenza, collocato negli artt. 10, comma 2, 17, comma 5, e 21, comma 12.

(10) Cian - Trabucchi, *Commentario breve al Codice civile*, ed. WK CEDAM, XV edizione, pag. 2583: "Il n. 2 [dell'art. 2195; N.d.A.] si riferisce all'attività commerciale nel significato usuale del termine". "Imprese ausiliarie [menzionate nel n. 5 del medesimo articolo; N.d.A.] sono quelle che, direttamente o indirettamente, agevolano l'attività delle altre imprese e che, rispetto a queste, hanno come scopo tipico l'obiettivo agevolazione di altre attività (C.civ. 09/10391) e quindi una funzione complementare (Ferri, *Imprese soggette a registrazione*, *Comm. SB*, 51); sono considerate imprese (o imprenditori) ausiliarie le imprese che esplicano attività di mediazione (C.civ. 77/443)".

(11) Ai sensi del comma 1 dell'art. 55 del T.U.I.R., "sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva,

Approfondimento

Redditi di lavoro autonomo

- in quanto tale, il reddito dell'agente sportivo, è determinato applicando il **principio di competenza** (e non quello di cassa);

- sotto il profilo della sostituzione d'imposta, si rende applicabile l'art. 25-*bis*, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (rubricato "**Ritenuta sulle provvigioni** inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari") e non l'art. 25 del medesimo decreto presidenziale (che regola, invece, la ritenuta sui redditi di lavoro autonomo) (12); pertanto:

- le **società sportive residenti**, in quanto **sostituti d'imposta**, effettuano la prescritta ritenuta sui compensi allorché (i) l'agente sportivo percipiente sia residente in Italia; (ii) l'agente sportivo non residente operi nel nostro Paese per il tramite di una stabile organizzazione, oppure (iii) non fornisca alla società sportiva debitrice del compenso la documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti necessari per sottrarsi al prelievo alla fonte;

- la **misura della ritenuta** da effettuare è quella fissata dall'art. 11 del T.U.I.R. per il primo scaglione di reddito, attualmente pari al 23%, da commisurare al 50% dell'ammontare delle provvigioni poste in pagamento, o al 20% qualora i percipienti dichiarino alla società sportiva che nell'esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi.

6. La non divisibile posizione dell'Agenzia delle entrate

L'Agenzia delle entrate si è pronunciata sulla qualificazione del reddito di agente sportivo

con la risoluzione n. 69/E del 21 novembre 2022, ritenendo l'attività dallo stesso svolta, diversamente dalla ricostruzione sopra esposta, come una **libera professione** e pertanto fonte di **redditi di lavoro autonomo** (a meno che l'attività non sia svolta mediante una società commerciale residente); così facendo ha ribadito le conclusioni espresse nella risposta ad interpello n. 315 del 31 maggio 2022.

Preme evidenziare come entrambi i pronunciamenti dell'Agenzia delle entrate, innescati da istanze provenienti da agenti sportivi, hanno basato le proprie conclusioni facendo riferimento al D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 37 (13), incuranti del fatto che tale provvedimento, pur sfaccettando l'attività di agente così da far emergere le componenti di assistenza e consulenza (da intendersi comunque volte a creare le condizioni idonee affinché si giunga alla conclusione di ben individuate tipologie di contratti fra parti interessate), produce **effetti soltanto a partire dal 1° gennaio 2023** (14).

A ciò si aggiunga che l'Agenzia delle entrate, nell'ambito del suo *iter* argomentativo:

(i) non ha analizzato in alcun modo l'**attività in concreto svolta dagli agenti sportivi**, che non può essere inquadrata come una mera consulenza (15); piuttosto, tenuto conto che nella normalità dei casi è solo attraverso i servizi resi dagli agenti che le imprese sportive riescono ad approvvigionarsi dei fattori produttivi indispensabili per il perseguimento del loro oggetto sociale principale (ovverosia i diritti esclusivi alle prestazioni atletiche dei membri delle proprie compagini), l'attività da costoro resa dovrebbe ancora una volta essere collocata tra quelle ausiliarie all'attività d'impresa (16) e pertanto esse-

delle attività indicate nell'art. 2195 del Codice civile ... anche se non organizzate in forma d'impresa".

(12) Proprio tale circostanza valse ad accreditare il convincimento che la "riforma" del 2017 costituisse dal punto di vista fiscale un ritorno al passato, dal momento che già la C.M. n. 24/8/845 del 10 giugno 1983 (emanata dal Ministero delle Finanze, Direzione Generale Imposte), annoverava tra le altre figure di mediatori "i mediatori sportivi e gli agenti teatrali e cinematografici" e che, con riguardo a questi ultimi, affermava come gli stessi "si occupano solitamente della conclusione di scritture nel settore dello spettacolo teatrale, cinematografico e televisivo ed assumono la veste di agente dell'attore, del cantante o dell'artista, quando percepiscono le provvigioni solo da parte di questi ultimi. Se poi gli agenti in argomento ricevono le provvigioni sia dall'artista che dall'impresario, essi vanno considerati mediatori".

(13) Rubricato "Attuazione dell'art. 6 della Legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo" e pubblicato in G.U. n. 67 del 18 marzo 2021. Vale la pena di osservare come la parte conclusiva della rubrica del menzionato decreto, così come il suo art. 4, comma 1 ("presso il CONI è istituito il Registro na-

zionale degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto l'agente sportivo, ai fini dello svolgimento della professione di cui all'art. 3") abbia probabilmente male orientato l'interpretazione agenziale, l'una e l'altro riferendosi all'attività dell'agente come ad una "professione"; che si tratti di una mera suggestione ai fini della classificazione del reddito fra quelli di lavoro autonomo è reso evidente dalla rubrica della Legge 3 febbraio 1989, n. 39: "Modifiche ed integrazioni alla Legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore" (titolare, invece, di reddito d'impresa).

(14) Disponendo al contempo l'abrogazione della norma definitiva attualmente in uso, ovverosia il comma 373 dell'art. 1 della Legge di bilancio per il 2018.

(15) Qualificata addirittura come "strategica" nella prospettazione del quesito contenuta nella risposta n. 315/2022, asseritamente resa sia "nei confronti di calciatori professionisti ed esordienti con le migliori opportunità di carriera", sia in favore delle società sportive "per la selezione di candidati specifici per un ruolo e per la selezione di nuovi talenti (c.d. mandato esplorativo)". Legittimo chiedersi quale documentazione sia stata fornita a supporto di tale prospettazione.

(16) Cfr. note 10 e 11.

re comunque qualificata come “tipica” attività commerciale;

(ii) non ha valorizzato la natura di **obbligazione esclusivamente di risultato** (e non di mezzi) contratta dall’agente sportivo, chiaramente riflessa dalla remunerazione provvisoria allo stesso riconosciuta (17);

(iii) ha invece considerato rilevanti ai fini della qualificazione come lavoratore autonomo elementi quali la formazione, il conseguimento di un titolo abilitativo, l’iscrizione ad un albo/registo/elenco, il possesso di specifiche competenze professionali, l’obbligo di aggiornamento periodico e pure il rispetto dei principi di lealtà, probità, dignità, diligenza, tutti elementi che lungi dal caratterizzare le sole professioni intellettuali, sono comuni anche a diverse *species* del *genus* degli **intermediari**, pacificamente inquadrati nell’ambito dell’attività di impresa (18). È sufficiente porre a confronto detti requisiti con quelli imposti dalla Legge n. 39/1989 (19) a chi intenda svolgere la “professione di mediatore” per rendersi conto della debolezza di siffatte argomentazioni, anche laddove (20) viene evocata l’applicazione “dell’art. 348 del Codice penale in caso di esercizio abusivo della professione”, considerato il fatto che un’identica previsione è

contenuta nell’art. 8, comma 2, della Legge n. 39/1989 (21).

7. Conclusioni

È evidente che le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate, pur non condivisibili per quanto sopra detto, hanno finito con l’instillare nuove incertezze nella gestione fiscale dei **rapporti fra club ed agenti sportivi**. Non resta quindi che auspicare una pronta rivisitazione dell’orientamento di prassi qui commentato ed in tale prospettiva il rinvio di almeno un semestre della data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 37/2021 avrebbe certo giovato (22). Nel frattempo, non può essere escluso, specie in relazione ai “**mandati sportivi**” sottoscritti a partire dal **1° gennaio 2023** (e quindi retti dalle previsioni di cui al D.Lgs. n. 37/2021), che le parti assecondino - per mera cautela - il parere reso dall’Agenzia nella risoluzione n. 69/E/2022; nel caso, sarebbe opportuno che di tale circostanza venga dato esplicito conto nelle clausole contrattuali, così da evitare che questa scelta possa essere intesa quale rinuncia definitiva all’interpretazione ritenuta corretta e qui caldeggiata, nonché quale sconfessione dei diversi comportamenti assunti in precedenza.

(17) È infatti risaputo fra gli operatori che la causa prioritaria (se non esclusiva) dei proventi spettanti agli agenti sportivi è costituita dall’esecuzione di obbligazioni di risultato, ovvero dalla conclusione delle operazioni di mercato; intorno ad esse, con carattere ancillare, possono collocarsi plurime attività rese in favore degli atleti che a quegli stessi agenti si affidano stipulando un mandato sportivo regolarmente depositato (cura dei diritti d’immagine, di pratiche fiscali ed amministrative, delle pubbliche relazioni, ecc.), anche propedeutiche o accessorie alla conclusione dell’operazione (assistenza durante l’iter che conduce alla conclusione del contratto di lavoro sportivo, generalmente col supporto di consulenti legali e fiscali; valutazione della convenienza a prestare il consenso al trasferimento ad altra compagine del contratto di prestazione sportiva in essere) ma che, solo raramente o in misura marginale, garantiscono specifici e separati compensi.

(18) S. Trettel - S. Verna, “Procuratori sospesi tra lavoro autonomo e redditi d’impresa”, in *Italia Oggi* del 3 dicembre 2022.

(19) Così come dal decreto del (allora) Ministero dell’Indu-

stria, del commercio e dell’artigianato 21 dicembre 1990, n. 452, contenente il “Regolamento recante norme di attuazione della Legge 3 febbraio 1989, n. 39, sulla disciplina degli agenti di affari in mediazione”.

(20) La risoluzione n. 69/E/2022 richiama, con rinvio, l’art. 7 del D.M. 24 febbraio 2020.

(21) A mente del quale “a coloro che siano già incorsi nella sanzione di cui al comma 1 [irrogabile a chi esercita l’attività di mediazione senza essere iscritto nel ruolo; N.d.A.], anche se vi sia stato pagamento con effetto liberatorio, si applicano le pene previste dall’art. 348 del Codice penale, nonché l’art. 2231 del Codice civile”.

(22) Con la pubblicazione nella G.U. n. 303 del 29 dicembre 2022 del D.L. n. 198/2022 di pari data (rubricato “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”) sono andate deluse le aspettative in tal senso: il suo art. 16, infatti, dispone il rinvio al 1° luglio 2023 della data di effetto del solo D.Lgs. n. 36/2021, recante il riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.